Repubblica Italiana Regione Sidliana

Oggetto: Accesso agevolato ai servizi sociali – Criteri unificati di valutazione economica (ISEE).

L'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI

- Visto lo Statuto della Regione;
- Visto il DPR n. 35 del 30.8.1975 recante norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;
- Viste le leggi regionali n. 87 del 6.5.81 e n. 14 del 25.3.86 riportante interventi e servizi a favore degli anziani;
- Viste le leggi regionali n.68/81 e n. 16/86 riportanti disposizioni in materia di integrazione sociale, scolastica, lavorativa e formativa dei soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriali e la legge quadro n. 104/92 d'indirizzo in materia di tutela delle persone handicappate;
- Vista la legge regionale di riordino dei servizi e delle attività sociali n.22 del 9.5.86 e successive modifiche ed integrazioni ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.le 28.5.1987:
- Visto il D.A. EE.LL. n 867 del 25.6.96 che fissava nelle more dell'approvazione del piano triennale regionale ai sensi dell'art. 53 della l.r. 22/86 i limiti di reddito per l'accesso gratuito ed a compartecipazione al costo dei servizi sociali;
- Visto il D.P.le del 19.6.2000 pubblicato nella GURS n.41 dell'8.9.2000 che riporta direttive di applicazione del D.L.vo n.109/98 sui criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche ai fini dell'accesso agevolato ai servizi sociali ed individua l'indicatore I.S.E.E. per la totale gratuità in lire 25 milioni e con esenzione parziale sino a lire 38 milioni con facoltà per gli anziani e disabili richiedenti il servizio domiciliare di costituire nuclei familiari autonomi rispetto alla famiglia anagrafica;
- Considerato che da ogni parte dell'Isola le amministrazioni locali, chiamate ad un sempre maggiore impegno finanziario per l'erogazione diretta od in convenzione dei servizi e l'attuazione dei piani locali di protezione sociale a fronte di estesi fenomeni di povertà, emarginazione, devianza e ridotta autonomia, hanno segnalato per l'insufficienza delle risorse finanziarie l'impossibilità ad applicare i superiori criteri, in particolare nei servizi residenziali (ricoveri), stante l'accertata gratuità per la quasi totalità delle persone richiedenti i medesimi servizi e della stessa utenza in atto accolta;

- Rilevato che la previgente disciplina riportata dal D.A. 867/96 si appalesava idonea anche per effetto dei ridotti trasferimenti regionali agli obiettivi di superamento delle barriere categoriali, alla perequazione delle risorse, alla partecipazione al costo dei servizi dell'utenza e degli obbligati in rapporto all'effettiva condizione economica ed alla reale situazione familiare nel rispetto del diritto di accesso dell'utenza bisognevole per età, non autonomia, fragilità sociale, povertà;
- Vista la legge quadro di riforma dell'assistenza n.328 dell'8/11/2000 riportante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a favore delle persone ed a sostegno della famiglia;
- Considerato che la medesima legge n.328/2000 riportante principi di riforma economica sociale di immediata applicazione anche in Sicilia sancisce l'obbligo per i Comuni di accertare le condizioni economiche per l'accesso ai servizi sociali mediante le procedure fissate dal D.L.vo 109/98 (art.25) con conseguente facoltà per i medesimi enti, in relazione a particolari prestazioni di stabilire modalità integrative di valutazione ad assumere come unità di riferimento composizioni diverse del nucleo familiare;
- Considerato, altresì, che la medesima legge fissa per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero presso strutture residenziali l'obbligo per i Comuni di residenza di assumere l'eventuale onere delle rette ad integrazione delle risorse dell'utente ed il contestuale obbligo per questi di impiego anche delle indennità d'invalidità e redditi minimi per la disabilità di ogni natura per il pagamento delle rette con la conservazione di una quota parte a salvaguardia dell'autonomia e delle pari opportunità (art. 6, 4°/c. art.24, 1°/c. lett.g);
- Rilevato che ai sensi dell'art.8, 3°/c. della citata l. 328/00 compete alla Regione in sede di approvazione del piano sociale regionale e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Piano nazionale fissare nuovi criteri generali per la disciplina del concorso dei cittadini al costo dei servizi:
- Ritenuto che nelle more del superiore adempimento ed al fine di non pregiudicare il diritto dei cittadini bisognosi di accedere alle prestazioni sociali definite dalla legge regionale n.22/86 e dalle singole leggi regionali di settore in premessa citate ed agli interventi riportati dalla legge quadro n.328/00, appare necessario ridefinire i criteri di accesso agevolato e di compartecipazione al costo dei servizi in rapporto alla effettiva condizione economica familiare attestata con le procedure fissate dal D.L.vo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

• Art. 1 – All'accertamento e valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate gli Enti Locali provvedono con le modalità ed i criteri fissati dal D.L.vo n. 109 del 31/03/98, dal regolamento di applicazione approvato con D.P.C.M. n. 221 del 07/05/99 e successive modifiche ed integrazioni con facoltà, per particolari prestazioni ed in rapporto a predefiniti obiettivi di aiuto personalizzato di assumere a base del computo una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'art. 2 del D.L.vo n. 109/98 e di stabilire coefficienti di valutazione differenziati per la componente mobiliare ed immobiliare.

- Art. 2 L'accesso ai servizi e agli interventi sociali e socio sanitari istituiti ai sensi della vigente legislazione regionale e compatibilmente con le risorse disponibili dalla L. n. 328 dell'08/11/00 è consentito a tutti i cittadini residenti con priorità per coloro che versano in condizione di povertà o che non dispongono di sufficienti risorse economiche e/o adeguato sostegno familiare in relazione ad elevata fragilità personale, ridotta autonomia od incapacità a provvedere alle proprie esigenze, nonché alle persone sottoposte a provvedimenti della Autorità giudiziaria che richiedono necessari interventi assistenziali. L'accesso è, altresì, consentito per situazioni di pronto intervento sociale anche ai cittadini non residenti e nel rispetto degli accordi internazionali ai cittadini dell'U.E. e loro familiari, nonché agli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del D.L.vo 286/98 e, per misure di prima assistenza, ai profughi, stranieri ed apolidi.
- Art. 3 Si qualificano prestazioni sociali gratuite rivolte alla totalità dei cittadini il servizio di **segretariato sociale** ed il **servizio sociale professionale** e relativamente:

a) ai minori:

- nell'ambito della prevenzione primaria per il rafforzamento dei diritti dell'infanzia e della adolescenza, anche con la sperimentazione di progetti innovativi, il sostegno alla genitorialità, l'educativa domiciliare e territoriale, la consulenza e mediazione familiare, la frequenza di centri diurni e di incontro, di centri di aggregazione giovanili, con attività ludiche-sportive e ricreative, di integrazione e recupero scolastico, l'informa giovani ed informa famiglie, il servizio socio psico-pedagogico;
- nei rapporti con L'Autorità Giudiziaria Minorile gli interventi di aiuto sociale e di prevenzione (artt. 10-11 l.r. 22/86) nell'ambito delle "competenze civili" (affidamento familiare, adozione, potestà genitoriale, tutela, diritto di famiglia) ed "amministrative (irregolarità nella condotta, disadattamento sociale), anche con prestazione di carattere psicologico e di sostegno economico alle famiglie di origine od affidatarie, compreso l'accoglimento temporaneo in strutture comunitarie di tipo familiare per il trattamento di tutela e/o di rieducazione;

- portatori di handicap:

il servizio di trasporto per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola preparatoria, dei centri socio-rieducativi e di riabilitazione sanitaria, l'assistenza igienico-personale nelle istituzioni educative e scolastiche; le attività ludico-ricreative e sportive, anche ad integrazione personale e sociale ed a sostegno delle attività di riabilitazione:

Per attribuita competenza sarà la Provincia regionale ad assicurare l'assistenza igienico personale ai minori con "h" nelle scuole secondarie di 2° grado, e nei confronti di minori audiolesi e minori non vedenti ogni attività di carattere socio- educativo a sostegno di una vita di relazione (educazione alla comunicazione) nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella formazione e nella istruzione professionale, anche con impiego di operatori ed agenzie specializzate sia in regime residenziale e semiresidenziale che al domicilio (art.12 1.104/'92).

b) agli anziani, adulti, inabili e portatori di handicap:

- la frequenza di centri diurni e di incontro (ad esclusione del servizio mensa e di lavanderia), di centri socio-riabilitativi e diurni integrati sia di persone autosufficienti che con problemi fisici, psichici e sociali anche a sollievo delle famiglie (morbo di Alzheimer ed altre demenze senili, patologie cronico-degenerative etc.)
- attività sociali, culturali e ludico-ricreative, volte alla partecipazione di soggetti e delle loro famiglie;

- il servizio di trasporto per i portatori di "h" presso i centri di riabilitazione socio-sanitaria e servizio di trasporto extraurbano gestito dall'AST.
- Art. 4 L'accesso alle prestazioni sociali non ricomprese nell'art. 3 è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto dall'I.S.E. con riguardo alla famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 223/89, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art. 38 della L. n. 488/2001, maggiorato:
 - a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
 - b) del 100% nel caso di due o più componenti;
 - c) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.
- Art. 5 Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui all'art. 4 i soggetti possono essere ammessi ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dagli Enti Locali per ogni milione (€516,46) superiore al limite per la gratuità. Rimane esclusa la compartecipazione al costo per le prestazioni sanitarie e di elevata integrazione sanitaria il cui onere rimane a carico del F.S.R. ai sensi del D.L.vo n. 502/92 nel testo novellato dall'atto di indirizzo sui livelli uniformi di assistenza socio-sanitaria di cui al D.P.C.M. 14/02/2001 pubblicato nella G.U.R.I. n. 129 del 06/06/01 (area materno-infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative)
- Art.6 Le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 non trovano applicazione: nell'erogazione dell'assistenza economica continuativa, temporanea e straordinaria (ex D.P.le 28/05/87); nel trasporto urbano ed extraurbano a favore degli anziani, dei Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto ed ai mutilati ed invalidi di guerra (ex art. 16 L.R. 87/81); nell'aiuto domestico, assistenza economica ed abitativa a favore dei portatori di "h" grave (L.R. 16/86 L.R. 33/91 art. 13) il cui accesso è disciplinato da specifica normativa regionale con impiego dell'I.S.E. ai fini della valutazione della condizione economica per l'accesso gratuito od a compartecipazione.

Le prestazioni già intestate alle funzioni degli enti soppressi ai sensi del D.P.R. n. 245 del 13/05/85 (ENAOLI – ONPI – ANMIL – ONIG – ONMI)e trasferite ai Comuni ai sensi dell'art. 16 lett. i) 1° /c. della L.R. n. 22 del 09/05/86 debbono essere ricondotte alle disposizioni regionali sull'assistenza economica ed alla disciplina regolamentare dei singoli enti erogatori che ne devono definire l'entità e modalità di concessione (sussidi e sovvenzioni finalizzate) con carattere di omogeneità rispetto ad altri soggetti e nuclei assistiti al fine di pervenire al superamento delle "categorie" ed alla omogeneità delle prestazioni, anche differenziate, in rapporto alla specificità dei bisogni.

- Art. 7 Per l'accesso ai **servizi residenziali** mediante ricovero intero o diurno, i soggetti adulti, gli anziani ed i soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale e sofferenti mentali, possono costituire nucleo familiare autonomo compartecipando al costo di mantenimento:
 - a) per titolari di sola pensione sociale (art. 26 L. 30/04/69, n. 153) od assegno sociale (art. 3 6° c/c. l. 08/08/95 n. 335), ovvero di solo reddito minimo per disabilità totale o parziale, in misura pari ad 1/3 degli emolumenti goduti ovvero ad 1/2 se totalmente non autosufficienti;
 - b) per titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo, ovvero di condizione economica complessiva accertata ai sensi dell'art. 1 con l'I.S.E. in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguata, ove spettante, ai sensi dell'art. 38 L. 488/01, in misura pari al 50% della condizione economica descritta ovvero in misura pari al 70 % se totalmente non autosufficienti:
 - c) per i soggetti il cui indicatore della situazione economica complessiva (I.S.E) è superiore al limite di cui al punto b) l'ulteriore quota di compartecipazione al costo del servizio

- per la parte eccedente è fissata al 70 % e sino alla concorrenza del costo del servizio con esclusione degli oneri per prestazioni sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria posti a carico del F.S.R.;
- d) ove il soggetto richiedente il servizio residenziale (ricovero intero o ricovero diurno) goda di indennità per l'autonomia, per disabilità totale o parziale ovvero di indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti, la compartecipazione ricomprende anche detti emolumenti nella misura prima determinata ancorché non avente natura di reddito ai fini IRPEF.
- Art. 8 Per i medesimi servizi residenziali gli obbligati per legge (art. 433 del c.c.) la cui condizione economica familiare (I.S.E.) superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF sono chiamati all'integrazione della quota di compartecipazione versata dall'utente sino alla copertura del 50% del costo del servizio per soggetti autosufficienti ovvero del 70% per soggetti totalmente non autosufficienti, con esclusione degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie ed ad elevata prestazione sanitaria posti a carico del F.S.R.
- Art. 9 E' facoltà degli Enti Locali previa valutazione degli uffici di servizio sociale non ammettere ai servizi richiesti i soggetti che, pur in presenza di condizioni economiche per la gratuità o per la compartecipazione, dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliare il cui valore commerciale consente con la dismissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo lì 15/04/2003

L'Assessore (On.le Antonio D'Aquino)